



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice GALLONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2021**

Disposizioni per il sostegno nella scuola secondaria di visite d'istruzione a carattere civico e ambientale

ONOREVOLI SENATORI. – La cultura dell’ambiente è intesa come l’insieme dei valori, norme, atteggiamenti, orientamenti, stili di vita personali e sociali finalizzati a un comportamento corretto e rispettoso nei confronti della natura e del territorio.

L’importanza data dal Governo nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla transizione ecologica, che beneficia dello stanziamento più corposo (69,6 miliardi di euro), dimostra l’attenzione e l’importanza dell’adozione di misure a tutela dell’ambiente.

L’educazione allo sviluppo sostenibile, la conservazione e la valorizzazione delle risorse del nostro pianeta, a partire dal nostro Paese e dai singoli territori, diventano, oggi più che mai, un obiettivo strategico e una necessità per garantire la qualità della vita dell’uomo presente e futura.

Perché questo accada, è necessario continuare a promuovere a ogni livello tutte le iniziative che vadano a incrementare il profondo cambio di mentalità e di atteggiamento già in atto a livello sociale, ma che ancora ha bisogno di divulgazione e di sostegno a partire dalla scuola, principale istituzione educativa e formativa accanto alla famiglia.

L’obiettivo è formare le nuove generazioni alla tutela ed al rispetto del territorio.

L’assunzione di atteggiamenti compatibili con la tutela dell’ambiente, infatti, non può che iniziare con una educazione proattiva sin dalla più tenera età.

La costruzione di questo progetto dovrebbe sviluppare nei ragazzi il rispetto verso se stessi, verso gli altri e verso l’ambiente che li circonda. La scuola non risponde ancora del tutto a questa esigenza,

spesso per la difficoltà di reperire soggetti ed energie, professionali ed economici, che promuovano nei giovani il senso dell’appartenenza ad un contesto sociale e soprattutto ambientale, dove vigono regole di comportamento, impegno e responsabilità.

La legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta « legge buona scuola ») prevede per l’individuazione, da parte delle istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei *curricula* e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari. Tra questi vi è lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

Nel mese di settembre 2015 sono state pubblicate le Linee guida relative all’educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile, predisposte d’intesa dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per prevedere non una nuova materia, ma l’introduzione, nei programmi di tutti i livelli d’istruzione, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, delle tematiche relative all’e-

ducazione ambientale per lo sviluppo sostenibile.

La legge 20 agosto 2019, n. 92, recante introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, ha istituito, a decorrere dal 1° settembre 2020, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.

Quindi, il tema dello sviluppo sostenibile è stato inserito all'interno del programma più ampio di educazione civica. Il Ministero dell'istruzione ha diffuso le linee guida per l'insegnamento di questa disciplina insieme agli obiettivi che spera di raggiungere, tra cui emerge la sensibilizzazione delle nuove generazioni verso temi decisivi per la società e che non possono essere più esclusi dal percorso didattico.

Il presente disegno di legge vuole porre in essere le condizioni per tutelare l'ambiente, incentivando il senso di responsabilità e la cura della natura e del territorio negli studenti della scuola secondaria.

Esso si prefigge l'obiettivo di inserire una nuova attività nelle scuole secondarie legata alla tutela paesaggistico-ambientale e all'educazione civica, intesa come una vera e propria attività complementare della scuola e non come semplice occasione di evasione. Persegue, inoltre, lo scopo di offrire un'alternativa ai tradizionali viaggi d'istruzione organizzati dagli istituti scolastici affinché diventino viaggi di crescita culturale complessiva. Offre l'opportunità di poter organizzare e di poter usufruire di un sano pro-

getto educativo che consenta ai giovani di acquisire maggior senso di responsabilità e di rispetto nei confronti della natura, più consapevolezza dell'importanza dell'ambiente, comportamenti idonei alla tutela della natura e del territorio, competenze tecniche per il mantenimento, la conservazione e la salvaguardia del mondo naturale, la comprensione di leggi, regolamenti e norme che hanno lo scopo di salvaguardare l'ambiente, l'acquisizione di autonome capacità di giudizio e l'assunzione di responsabilità nei confronti della natura e dell'ecosistema.

Si articola sia sul piano culturale che su quello pratico e relazionale proprio perché le competenze che intende promuovere sono legate alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'identità degli studenti in qualità di individui e cittadini in linea con quanto sancito dalla circolare del Ministero della pubblica istruzione 14 ottobre 1992, n. 241, secondo il quale il viaggio d'istruzione rappresenta un momento di arricchimento conoscitivo, culturale, umano e professionale.

Si tratta di un disegno di legge necessario alla salvaguardia dell'ambiente e alla formazione degli studenti, affinché acquisiscano tutti gli elementi conoscitivi utili per diventare cittadini responsabili, e che vede il coinvolgimento dei Ministeri della transizione ecologica, dell'istruzione, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, delle città metropolitane e dei comuni e, all'interno di questi ultimi, gli assessorati alle politiche ambientali, all'istruzione ed al turismo.

Sono, naturalmente, coinvolte le varie associazioni di settore.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La presente legge promuove la cultura dell'ambiente e contribuisce a sviluppare negli studenti il senso di responsabilità e di rispetto per la natura.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, per gli interventi volti al mantenimento, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale, svolti dagli studenti attraverso visite di istruzione finalizzate ad attività di conservazione delle aree boschive dei parchi, di messa in sicurezza dei sentieri, di rimozione dei rifiuti nei parchi cittadini, regionali e nazionali, nelle aree marine protette e non protette, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 2.

1. Gli studenti che svolgono l'attività di cui all'articolo 1, sono divisi per fasce di età a ciascuna delle quali vengono affidate azioni idonee e proporzionate.

2. Le fasce d'età in cui sono suddivisi gli studenti sono:

*a)* la prima fascia, che comprende gli studenti della scuola secondaria di primo grado;

*b)* la seconda fascia, che comprende gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

3. La prima fascia di cui al comma 2, lettera *a)*, partecipa alle attività organizzate al-

l'interno delle aree interessate che si trovano nel comune, provincia, città metropolitana o regione di appartenenza. La seconda fascia, di cui al comma 2, lettera *b*), partecipa anche alle attività organizzate nelle altre regioni.

#### Art. 3.

1. Ogni gruppo di studenti è presidiato da coordinatori o *tutor*, in numero non inferiore a due per ogni quindici unità, con esperienza nei vari ambiti d'intervento e con il compito di affiancamento e sostegno alle attività.

#### Art. 4.

1. I partecipanti alle attività di cui alla presente legge sono garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

#### Art. 5.

1. Ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni compete l'individuazione delle aree nelle quali si svolgono le attività di cui all'articolo 1, oltre al coordinamento delle stesse in collaborazione con gli istituti scolastici, sentite le comunità montane, i consorzi dei parchi marini, le capitanerie di porto e in generale tutti gli enti pubblici o privati interessati.

2. A ciascuno degli enti di cui al comma 1 è fatto obbligo di tenere un registro delle aree idonee all'espletamento dell'attività. Il registro va aggiornato annualmente e inviato agli istituti scolastici entro il 2 settembre di ciascun anno.

#### Art. 6.

1. Gli operatori economici dei luoghi interessati dallo svolgimento delle attività di

cui all'articolo 1 mettono a disposizione degli studenti i mezzi e le strutture necessarie.

2. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero *27-sexies*) è aggiunto il seguente:

« *27-septies*) le spese sostenute dagli operatori economici che mettono a disposizione degli studenti le proprie strutture per interventi volti al mantenimento, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale, svolti dagli studenti medesimi attraverso visite di istruzione finalizzate ad attività di conservazione delle aree boschive dei parchi, di messa in sicurezza dei sentieri, di rimozione dei rifiuti nei parchi cittadini, regionali e nazionali, nelle aree marine protette e non protette. ».

3. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-decies*) è aggiunta la seguente:

« *i-undecies*) le spese sostenute dagli operatori economici che, emettendo regolare fattura agli istituti scolastici, mettono a disposizione i mezzi e le strutture per lo svolgimento delle visite di istruzione finalizzate alle attività volte al mantenimento, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale da parte degli studenti attraverso interventi di conservazione delle aree boschive dei parchi, di messa in sicurezza dei sentieri, di rimozione dei rifiuti nei parchi cittadini, regionali e nazionali, nelle aree marine protette e non protette ».

#### Art. 7.

1. Al termine dello svolgimento delle attività di cui alla presente legge, i partecipanti conseguono un credito formativo a titolo di riconoscimento dell'attività svolta.

## Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 6 della presente legge, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00